|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | United Nations | CRPD/C/ITA/CO/.1 |
| _unlogo | **Convention on the Rightsof Persons with Disabilities** | Distr.: General31 August 2016Original: EnglishEnglish, French and Spanish onlyADVANCE UNEDITED VERSION |

**Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità**

 **Osservazioni Conclusive al primo rapporto dell’Italia**

 **Bozza redatta dal Comitato**

 I. Introduzione

1. Il Comitato ha preso visione del Rapporto Iniziale dell’Italia (CRPD/C/ITA/1) durante la sua 283° e 284° riunione, tenutesi rispettivamente il 24 ed il 25 agosto, e ha adottato le seguenti osservazioni finali durante la sua 294° riunione, tenutasi il 1 settembre 2016.

2. Il Comitato accoglie positivamente il Rapporto Iniziale dell’Italia, che è stato redatto in conformità con le line guida di rendicontazione del Comitato, e ringrazia lo Stato parte per le sue risposte scritte (CRPD/C/ITA/Q/1/Add.1) alla Lista dei Quesiti predisposti dal Comitato.

3. Il Comitato apprezza il dialogo costruttivo tenuto con la delegazione dello Stato parte e accoglie con favore gli ulteriori chiarimenti forniti in risposta alle domande poste oralmente dal Comitato.

 II. Aspetti Positivi

1. Il Comitato prende atto con apprezzamento della decisione adottata nel 2010 riguardo al Piano d'azione nazionale sulla disabilità e della ratifica nel 2013 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Si complimenta con lo Stato parte che, negli ultimi 3 decenni, si è impegnato ad attuare il suo sistema di istruzione inclusivo, libero dalla segregazione.

 III. Principali aree di preoccupazione e raccomandazioni

 A Principi generali ed obblighi (art. 1–4)

1. Il Comitato è preoccupato per l'esistenza di molteplici definizioni di disabilità in tutti i settori e nelle regioni, il che porta a una disparità di accesso al sostegno e ai servizi. Inoltre, la disabilità continua a essere definita in una prospettiva medica e il concetto riveduto di disabilità proposto dall’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle Persone con Disabilità non è a sua volta in linea con la Convenzione ed è privo di una normativa vincolante a livello sia nazionale, sia regionale.
2. **Il Comitato raccomanda di adottare un concetto di disabilità in linea con la Convenzione e di garantire che la normativa sia posta in atto e incorpori il nuovo concetto in modo omogeneo a tutti i livelli di governo, regionali e territoriali.**
3. Il Comitato è preoccupato per la mancanza di consultazione con le persone con disabilità attraverso le loro organizzazioni rappresentative e per il fatto che l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità non è un organo consultivo permanente. Il Comitato è inoltre preoccupato per la grave negligenza di non dare priorità alle indicazioni delle organizzazioni delle persone con disabilità, trattando nello stesso modo i punti di vista di tutte le parti interessate, limitando così la portata dei contributi che potrebbero venire dalle persone con disabilità, comprese le donne e i minori con disabilità, che partecipano a processi decisionali diretti.
4. **Il Comitato raccomanda l'istituzione di un organo consultivo permanente che consulti in modo efficace e significativo le persone con disabilità attraverso le loro organizzazioni, riguardo alla realizzazione di tutte le leggi, le politiche e i programmi; che un’ampia gamma di persone con disabilità rappresentativa della diversità delle situazioni individuali, compresi l'età, il sesso, la fede, la razza, l'orientamento sessuale, lo stato di migrante e le diverse tipologie di deficit partecipino in modo significativo, inclusivo e accessibile al processo decisionale diretto, che influisce sulla vita delle persone con disabilità a tutti i livelli ed in tutti i settori dello Stato parte.**

 B. Diritti specifici (art. 5-30)

 Uguaglianza e non discriminazione (art. 5)

1. Il Comitato è preoccupato perché la legislazione nazionale non prevede una definizione di "accomodamento ragionevole" e non sancisce l’esplicito riconoscimento che il rifiuto dell’accomodamento ragionevole costituisce una discriminazione in base alla disabilità.
2. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare immediatamente una definizione di "accomodamento ragionevole" in linea con la Convenzione e di porre in atto una norma giuridica che stabilisca esplicitamente che il rifiuto di un accomodamento ragionevole costituisce una discriminazione basata sulla disabilità in tutte le aree della vita, compresi i settori pubblico e privato.**
3. Il Comitato è preoccupato per l’assenza di leggi e di strumenti che afferiscono alla discriminazione plurima, compresi efficaci sanzioni e correttivi.
4. **Il Comitato raccomanda di porre in atto leggi e politiche appropriate per realizzare strumenti operativi per affrontare la discriminazione plurima e intersettoriale, compresi efficaci sanzioni e correttivi, prevedere la formazione del personale di tutti i dipartimenti e di assicurare che le persone con disabilità abbiano le informazioni sulle procedure di reclamo e richiesta di correttivi. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte prenda in considerazione l’articolo 5 della Convenzione nell’attuazione dell’Obiettivo per lo Sviluppo Sostenibile n. 10, punti 10.2 e 10.3.**

**Donne con Disabilità (art.6)**

1. Il Comitato è preoccupato perché non vi è alcuna sistematica integrazione delle donne e delle ragazze con disabilità nelle iniziative per la parità di genere, così come in quelle riguardanti la condizione di disabilità. .
2. **Il Comitato raccomanda che la prospettiva di genere sia integrata nelle politiche per la disabilità e che la condizione di disabilità sia integrata nelle politiche di genere, entrambe in stretta consultazione con le donne e le ragazze con disabilità e con le loro organizzazioni rappresentative. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte tenga in considerazione l’articolo 6 della Convenzione e il Commento Generale del Comitato no. 3 nell'attuazione dell’Obiettivo per lo Sviluppo Sostenibile n. 5, punti 5.1, 5.2 e 5.5.**

**Minori con Disabilità (art. 7)**

1. Il Comitato è preoccupato perché i dati a livello nazionale sul numero di minori con disabilità di età da 0 a 5 anni, disaggregati per età, disabilità e sesso sono insufficienti per capire la situazione dei bambini con disabilità, sia per il campo d’applicazione, sia nel dettaglio.
2. **Il Comitato raccomanda un immediato miglioramento del Sistema di raccolta dati al fine di assicurare precocemente la prevenzione, l'intervento e la prestazione di servizi a tutti i bambini con disabilità, in particolare a quelli da 0 a 5 anni.**
3. Il Comitato è preoccupato perché il quadro politico per affrontare la povertà infantile dei minori disabili è inadeguato e perché gli strumenti di monitoraggio sono inesistenti.
4. **Il Comitato raccomanda che le politiche volte ad affrontare la povertà infantile includano specificatamente i minori con disabilità attraverso le loro organizzazioni rappresentative e che il monitoraggio della loro attuazione e dei livelli di povertà tra i minori con disabilità avvenga in stretta consultazione con i minori e le loro famiglie che vivono in situazione di povertà** **.**

Accrescimento della consapevolezza (art.8)

1. Il Comitato è preoccupato per l’assenza di misure efficaci e appropriate per promuovere le capacità delle persone con disabilità e per la mancanza di misure per combattere gli stereotipi e i pregiudizi mediante campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e l’utilizzazione dei mezzi di comunicazione.
2. **Il Comitato raccomanda l’adozione di misure per aumentare la sensibilizzazione del pubblico tramite campagne di comunicazione di massa e la formazione del personale che gestisce i mezzi di comunicazione sugli effetti negativi degli stereotipi e sull’importanza di presentare i contributi positivi delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle ragazze con disabilità.**

 Accessibilità (art. 9)

1. Il Comitato è preoccupato per l'insufficienza delle informazioni sui reclami e il monitoraggio degli standard di accessibilità, compresi quelli relativi all'utilizzazione di gare d'appalto pubbliche, per la carente applicazione e la mancanza di sanzioni in caso di inosservanza.
2. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rafforzare la raccolta dei dati e gli strumenti di monitoraggio e sanzionatori, anche nel contesto delle normative e delle politiche sugli appalti pubblici, per garantire che vengano rispettati gli standard di accessibilità. Tutto ciò deve includere l’accessibilità dei siti web, dei servizi di emergenza, del trasporto pubblico, degli edifici e delle infrastrutture. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di prestare attenzione ai collegamenti tra l’articolo 9 della Convenzione e il Commento Generale no 2 del Comitato (2014) sulla accessibilità così come l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 11, punti 11.2 e 11.7 per garantire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, economicamente accessibili e sostenibili per tutti, in particolare potenziando il trasporto pubblico, con speciale attenzione alle esigenze delle persone con disabilità; di fornire inoltre un accesso sicuro e inclusivo agli spazi verdi e pubblici per tutti, in particolare per le persone con disabilità**.
3. Il Comitato è preoccupato per la carenza dei dati riguardanti la scarsa disponibilità di comunicazioni accessibili in tutto il settore pubblico, tra cui il settore dell’istruzione.
4. **Il Comitato raccomanda una verifica e un piano d'azione per garantire in tutti i settori pubblici la fornitura di servizi di assistenza diretta e mediata, compresi guide, lettori e interpreti professionali della lingua dei segni, nonché di mezzi di comunicazione aumentativa e alternativa. In particolare la comunicazione aumentativa e alternativa deve essere fornita gratuitamente nel settore educativo.**

Situazioni di rischio ed emergenza umanitaria (art. 11)

1. Il Comitato è preoccupato per i rifugiati, i migranti e i richiedenti asilo con disabilità che giungono nello Stato parte, specialmente quelli con disabilità psico-sociali, per il loro accesso ad adeguate strutture di accoglienza e a sostegni di salute mentale tra cui la consulenza.
2. **Il Comitato raccomanda che tutte le persone con disabilità in arrivo nello Stato parte possano accedere ai servizi in condizioni di parità con gli altri e che quelli con disabilità psico-sociali ricevano adeguato sostegno e riabilitazione con modalità rafforzate. Il Comitato raccomanda la ratifica della Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie nonché la Carta del 2016 sull’inclusione delle persone con disabilità nelle azioni di natura umanitaria.**

 Uguale riconoscimento davanti alla legge (art. 12)

1. Il Comitato è preoccupato che si continui ad attuare la prassi della sostituzione nella presa di decisioni da parte dei tutori legali mediante il meccanismo di sostegno amministrativo “Amministrazione di sostegno”.
2. **Il Comitato raccomanda di abrogare tutte le norme che permettono la sostituzione nella presa di decisioni da parte dei tutori legali, compreso il meccanismo dell’amministratore di sostegno, e di emanare e attuare provvedimenti per il sostegno alla presa di decisioni , compresa la formazione dei professionisti che operano nei settori giudiziario, sanitario e sociale.**

Accesso alla giustizia (art. 13)

1. Il Comitato è preoccupato per la carente formazione del personale del settore giudiziario in materia di non discriminazione e dell’applicazione della legge riguardo alla parità di diritti delle persone con disabilità in tutti gli aspetti del matrimonio e della vita familiare delle persone con disabilità nonché per l'insufficienza della lotta contro gli stereotipi negativi.
2. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di provvedere alla formazione del personale nel settore giudiziario e di garantire l’applicazione della legge sul diritto di tutte le persone con disabilità a contrarre matrimonio, a formare una famiglia, alla genitorialità e alle relazioni, su base di uguaglianza con gli altri, compreso il diritto a conservare la propria fertilità e formare una famiglia, come sancito dall’articolo 23 della Convenzione.**
3. Il Comitato è preoccupato per l’inaccessibilità del sistema giudiziario riguardo alle informazioni e alle comunicazioni.
4. **Il Comitato raccomanda di fornire adeguati accomodamenti procedurali, comprese l’interpretazione professionale della lingua dei segni e le informazioni in formato semplificato e Braille. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte tenga in considerazione l’articolo 13 della Convenzione nell’applicazione dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile no. 16, punto 16.3**.

Libertà e sicurezza della persona (art. 14)

1. Il Comitato è preoccupato per le misure restrittive a carico delle persone “socialmente pericolose”, comprese le persone che sono ritenute pericolose per sé e per gli altri.
2. **Il Comitato raccomanda di riformare le norme e le politiche in atto al fine di vietare la detenzione, ivi compresi il ricovero coatto in ospedale e/o il trattamento sanitario obbligatorio in base alla disabilità come descritto sopra, armonizzando così le leggi e le politiche con il Commento Generale del Comitato sull'articolo 14.**
3. Il Comitato è preoccupato perché la legislazione penale dello Stato parte consente, in deroga alla applicazione delle regole del giusto processo, di dichiarare le persone con disabilità intellettive o psicosociali non idonee a ricorrere in giudizio. In ugual modo, il Comitato è preoccupato che le persone con disabilità dichiarate non idonee possano essere sottoposte per un tempo indefinito a misure di sicurezza che le privano forzosamente della libertà.
4. **Il Comitato raccomanda l’abrogazione delle norme di diritto penale che consentono di dichiarare le persone con disabilità intellettiva o psicosociale inadatte a ricorrere in giudizio, consentendo la piena applicazione delle regole del giusto processo. Allo stesso modo, le misure di sicurezza non devono implicare una privazione indefinita della libertà senza una prova di colpevolezza.**
5. Il Comitato è preoccupato per la mancanza di pari trattamento dei detenuti con disabilità rispetto a quelli non disabili.
6. **Il Comitato raccomanda che nelle prigioni o in altri centri di detenzione sia previsto un accomodamento ragionevole per i detenuti con disabilità, al fine di garantire loro la fruizione e l’accesso a tutti i servizi e a tutte le attività su base di eguaglianza con gli altri detenuti.**

Libertà da tortura o trattamenti crudeli, inumani e degradanti (art. 15)

1. Il Comitato è preoccupato per gli esperimenti medici su persone con disabilità effettuati senza il loro libero ed informato consenso.
2. **Il Comitato raccomanda l’abrogazione urgente di tutte le norme che permettono ai tutori di dare il consenso a esperimenti medici a nome delle persone con disabilità.**
3. Il Comitato è preoccupato per il fatto che la delega di mandato del Meccanismo Nazionale di Prevenzione (MNP) non si estende alle istituzioni psichiatriche o ad altre strutture residenziali per persone con disabilità dove esse vengono private della loro libertà.
4. **Il Comitato raccomanda che l’MNP visiti immediatamente gli istituti psichiatrici o altre strutture residenziali per persone con disabilità, specialmente quelle con disabilità intellettive o psicosociali, e riferisca sulla loro condizione.**

Libertà da sfruttamento, violenza ed abuso (art. 16)

1. Il Comitato è preoccupato per la mancanza di misure legislative e di strumenti di monitoraggio per individuare, prevenire e combattere la violenza sia all’interno, sia all’esterno dell’ambiente domestico.
2. **Il Comitato raccomanda di porre in atto una normativa, compresi gli strumenti di monitoraggio, per individuare, prevenire e combattere la violenza contro le persone con disabilità sia all’interno, sia all’esterno dell’ambiente domestico, in particolar modo quella contro le donne e i minori con disabilità, nonché di produrre un piano di azione per l’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica- Convenzione di Istanbul - che riguardi specificamente le donne e le ragazze con disabilità. Inoltre, deve essere predisposta la formazione del personale della polizia, della magistratura, dei servizi sanitari e sociali, in connessione con la messa a disposizione di servizi di sostegno accessibili ed inclusivi per coloro che subiscono violenza, compresi i rapporti della polizia, gli strumenti di reclamo, le case protette e ogni altra misura di supporto.**

Protezione dell’integrità della persona (art. 17)

1. Il Comitato è preoccupato per il fatto che dei minori sono sottoposti a interventi chirurgici irreversibili di variazione intersessuale e ad altri trattamenti medici senza il loro libero e informato consenso.
2. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire che nessuno sia sottoposto a trattamenti medici o chirurgici senza evidenza scientifica durante l'infanzia e la fanciullezza, di garantire l'integrità fisica, l’autonomia e l'autodeterminazione dei minori coinvolti nonché di fornire alle famiglie con figli con caratteristiche intersessuali adeguata consulenza e supporto.**

 Vita indipendente e inclusione nella comunità (art. 19)

1. Il Comitato è seriamente preoccupato per la tendenza a re-istituzionalizzare le persone con disabilità e per il mancato trasferimento di risorse economiche dagli istituti residenziali alla promozione e alla garanzia dell’accesso alla vita indipendente per tutte le persone con disabilità nelle loro comunità di appartenenza. Il Comitato inoltre nota con preoccupazione le conseguenze prodotte dalle attuali politiche, ove le donne sono “costrette” a restare in famiglia per accudire i propri familiari con disabilità, invece che essere impiegate nel mercato del lavoro.
2. **Il Comitato raccomanda: a) di porre in atto garanzie per il mantenimento del diritto ad una vita autonoma indipendente in tutte le regioni; e, b) di trasferire le risorse dall’istituzionalizzazione a servizi radicati nella comunità e di aumentare il sostegno economico per consentire alle persone con disabilità di vivere in modo indipendente su tutto il territorio nazionale ed avere pari accesso a tutti i servizi, compresa l’assistenza personale.**

Libertà di espressione ed opinione e accesso all’informazione (art. 21)

1. Il Comitato è preoccupato per il mancato riconoscimento ufficiale del linguaggio dei segni ad il suo limitato utilizzo nelle trasmissioni televisive. Inoltre, Il Comitato è preoccupato per lo scarso riconoscimento del Braille e della comunicazione tattile quali efficaci strumenti per l’istruzione delle persone cieche o sordocieche.
2. **Il Comitato raccomanda di velocizzare l'attuazione di una normativa con riferimento alla proposta "disposizioni per l'eliminazione delle barriere della comunicazione e per il riconoscimento della lingua italiana dei segni (LIS) e della lingua italiana dei segni tattile (LIST)"; così come di promuovere l'inclusione delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditive in genere e di aumentare significativamente l'utilizzazione del linguaggio dei segni nei programmi televisivi pubblici. Il Comitato inoltre raccomanda che lo Stato parte adotti misure concrete per garantire l'insegnamento del Braille standardizzato alle persone cieche e delle comunicazioni tattili alle persone sordo-cieche al fine di consentire loro di accedere alle informazioni oltre che tramite le sole tecnologie assistive.**

 Rispetto del domicilio e della famiglia (art. 23)

1. Il Comitato è preoccupato per la mancanza di misure specifiche per sostenere le famiglie dei minori con disabilità o di adulti con elevate necessità di sostegno, compreso il sostegno economico.
2. **Il Comitato raccomanda di assegnare omogeneamente in tutte le regioni specifiche risorse finanziarie, sociali o di altra natura per garantire a tutte le famiglie che hanno al loro interno un componente con disabilità, compresi i familiari con elevate necessità di sostegno, l’accesso a tutto il supporto di cui hanno bisogno oltre alle esenzioni fiscali elencate dallo Stato parte (CRPD/C/ITA/Q/1/Add.1), al fine di garantire il diritto al domicilio e alla famiglia, come pure all’inclusione e alla partecipazione nelle comunità di appartenenza e di prevenire il ricorso all’istituzionalizzazione.**
3. Il Comitato è seriamente preoccupato per le barriere amministrative, comprese procedure inaccessibili, che sussistono nei confronti di genitori con disabilità riguardo all’adozione di bambini con o senza disabilità.
4. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rivedere le leggi, le politiche e le pratiche correnti attinenti all’adozione e di fornite ai genitori con disabilità il sostegno per mantenere la piena responsabilità genitoriale verso i propri figli.**

 Educazione (art. 24)

1. Il Comitato è preoccupato per la mancanza di dati e indicatori per monitorare la qualità dell’istruzione e dell’inclusione degli studenti con disabilità nella scuola e nelle classi ordinarie, la qualità della formazione dei docenti, compresa la formazione iniziale e in servizio sull’educazione inclusiva, e la mancata attuazione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti sull’educazione inclusiva.
2. **Il Comitato raccomanda di attuare un piano d’azione dotato di risorse sufficienti, con scadenze precise e obiettivi specifici, per monitorare l’attuazione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti per il miglioramento della qualità dell’educazione inclusiva nelle classi, la fornitura di sostegno e la qualità della formazione degli insegnanti a tutti i livelli. Il Comitato inoltre raccomanda allo Stato parte di seguire le indicazioni dell’articolo 24 della Convenzione, compreso il Commento generale n. 4, nell’attuazione dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile, n° 4, punti 4.5 e 4(a), al fine di garantire il pari accesso a tutti I livelli d’istruzione e formazione professionale, come pure di costruire o adeguare le strutture scolastiche in modo che siano confacenti e sicure per gli studenti con disabilità.**
3. Il Comitato è preoccupato perché nella scuola non sono assegnati interpreti della lingua dei segni ai bambini sordi che ne fanno richiesta.
4. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di monitorare e provvedere alla fornitura di interpreti della lingua dei segni altamente qualificati a tutti i minori sordi che richiedano questo tipo di assistenza e che si astenga dal proporre assistenti generici alla comunicazione come unica alternativa.**
5. Il Comitato è preoccupato per la scarsa disponibilità di materiale didattico accessibile e la carenza di tecnologie assistive in tempo utile, il che ostacola la qualità dell’istruzione in ambienti scolastici ordinari.
6. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di farsi carico di garantire tempestivamente la disponibilità di materiali didattici accessibili e la fornitura di tecnologie assistive mediante disposizioni di legge e altre misure, compresi i recenti decreti per l’attuazione della riforma della scuola, al fine di garantire un’istruzione inclusiva di qualità nella scuola ordinaria.**

 Salute (art. 25)

1. Il Comitato è preoccupato per la mancanza di accessibilità fisica e di informazioni riguardo ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva, compresi la discriminazione e gli stereotipi, in particolare nei confronti delle donne e delle ragazze con disabilità.
2. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire l’accessibilità ai presidi e alle attrezzature, alle informazioni e alle comunicazioni relative ai servizi di salute sessuale e riproduttiva e di prevedere la formazione del personale sanitario sui diritti delle persone con disabilità, in stretta collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, e in particolare delle donne con disabilità; inoltre raccomanda di rafforzare gli strumenti di lotta contro la discriminazione e gli stereotipi in conformità con il Commento generale n. 3 del Comitato.**
3. Il Comitato è preoccupato per la mancanza di dati sui trattamenti somministrati senza il consenso libero e informato della persona, compresa la sterilizzazione.
4. **Il Comitato raccomanda l’abrogazione di tutte le leggi che permettono di somministrare trattamenti medici, compresa la sterilizzazione, autorizzati da terzi (tutori, genitori) senza il consenso libero e informato della persona, e di fornire in merito formazione di alta qualità al personale sanitario.**
5. Il Comitato è preoccupato per la lentezza dei progressi riguardo all'adozione e al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA), compresi l’identificazione e gli interventi precoci per i minori con disabilità.
6. **Il Comitato raccomanda di velocizzare l’adozione, il finanziamento e l’attuazione dei Livelli essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) che consentano ai bambini l'accesso all’identificazione e all’intervento precoci secondo le loro esigenze. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di tener conto dell’articolo 25 della Convenzione nell’attuare l’obiettivo di Sviluppo Sostenibile n° 3, punti 3.7 e 3.8**

 Abilitazione e Riabilitazione (art. 26)

1. Il Comitato è preoccupato per la lentezza dei progressi nell’attuazione dei Livelli essenziali di Assistenza riguardo ai servizi e programmi di abilitazione e riabilitazione di ampio raggio e per il fatto che i LEA non comprendono i progetti di Vita Indipendente e assistenza personale per sostenere la vita nella comunità locale, mentre continuano a destinare risorse alla vita negli istituti.
2. **Il Comitato raccomanda di rivedere e revisionare il Livelli essenziali di Assistenza in stretta collaborazioni con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità per evitare di finanziare servizi segreganti e per indirizzare le risorse verso il sostegno alla vita indipendente. Il Comitato raccomanda l’adozione, il finanziamento e l’applicazione di Livelli Essenziali di Assistenza che diano pienamente accesso a tutti gli adulti e i bambini con disabilità a servizi e programmi di abilitazione e riabilitazione di ampio raggio nelle loro comunità di appartenenza.**

Lavoro ed occupazione (art. 27)

1. Il Comitato è preoccupato per l’alto tasso di disoccupazione tra le persone con disabilità, in particolare tra le donne con disabilità, e per l’inadeguatezza delle misure per promuovere la loro inclusione nel mercato aperto del lavoro. Il Comitato è preoccupato che le persone con disabilità nello Stato parte possono essere indotte allo svolgimento di un certo tipo di professioni in base alla loro disabilità.
2. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di ispirarsi all’articolo 27 della Convenzione nell’applicazione dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile no. 8, punto 8.5 per garantire il conseguimento di un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso a tutti, comprese le persone con disabilità, e pari retribuzione a parità di mansione. Inoltre lo Stato parte deve attuare misure specifiche per affrontare il basso livello occupazionale delle donne con disabilità. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rimuovere qualsiasi legislazione che limita il diritto delle persone con disabilità a svolgere qualsiasi professione in base alla loro disabilità.**

Adeguati livelli di vita e protezione sociale (art. 28)

1. Il Comitato è preoccupato a) per le variazioni a livello regionale degli strumenti di protezione sociale; b) per l’assenza dei Livelli Essenziali di Prestazioni Sociali (LIVEAS); c) per l’aumento del livello di povertà tra le persone con disabilità e le loro famiglie, in particolare tra i minori con disabilità; e d) per la mancata valutazione degli effetti negativi delle misure di austerità.
2. **Il Comitato raccomanda di velocizzare la riforma costituzionale per omogeneizzare su tutto il territorio nazionale le politiche e gli interventi di protezione sociale; di velocizzare l’adozione e l’applicazione dei Livelli Essenziali di Prestazioni Sociali (LIVEAS); di effettuare valutazioni sull’impatto delle misure di austerità sui minori e gli adulti con disabilità e di evitare qualsiasi ulteriore riduzione delle risorse che possa aumentare il livello di povertà. Inoltre il Comitato raccomanda allo Stato parte di ispirarsi all’articolo 28 della Convenzione nell’attuazione dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n 10, punto 10.2, includendo anche la disabilità nelle sue politiche di riduzione della povertà.**

Partecipazione alla vita politica e pubblica (art.29)

1. Il Comitato è preoccupato perché le persone con disabilità intellettive e/o psico-sociali non ricevono un sostegno adeguato per poter esercitare il diritto di voto, e perché l'articolo 48 della Costituzione, che limita il diritto di voto sulla base di "incapacità civile" non è coerente con la Convenzione. Il Comitato è preoccupato per l'impossibilità per le persone con disabilità di scegliere dove votare, a causa di restrizioni legali loro imposte. È anche preoccupato che il regolamento in materia di assistenza alle persone con disabilità per esprimere il proprio voto non è coerente con la Convenzione.
2. **Il Comitato raccomanda la modifica dell’articolo 48 della Costituzione e di fornire servizi di supporto e di facilitazione al fine di garantire che tutte le persone con disabilità possano esercitare il loro diritto di voto, comprese le persone con disabilità intellettive e/o psicosociali. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di abrogare la legge no. 62/04 che limita la possibilità delle persone con disabilità di votare in postazioni elettorali di loro scelta. Raccomanda inoltre di armonizzare il quadro normativo in materia di assistenza al voto delle persone con disabilità nel rispetto della Convenzione.**

Partecipazione alla vita culturale, ricreativa, tempo libero e sport (art. 30)

1. Il Comitato è preoccupato perché lo Stato parte non ha ratificato il “Trattato di Marrakech per facilitare l'accesso ai testi pubblicati alle persone cieche, ipovedenti o con altre difficoltà di accesso al testo a stampa.”.
2. **Il Comitato raccomanda di concentrare tutti gli sforzi per la tempestiva ratifica del Trattato di Marrakech.**

 C. Obblighi specifici (art. 31-33)

 Statistiche e raccolta dei dati (art. 31)

1. Il Comitato è preoccupato riguardo alla disponibilità e alla qualità della raccolta di dati disaggregati per disabilità, sesso ed età, nelle indagini statistiche e nei censimenti della popolazione generale.
2. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di seguire le indicazioni dell’articolo 31 della Convenzione nell’attuazione dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 17 , punto 17.18, per incrementare significativamente in tutte le indagini statistiche e censimenti la disponibilità di dati di alta qualità, tempestivi e attendibili, disaggregati, fra l’altro, per reddito, sesso, età, razza, etnia, stato di migrante, disabilità, ubicazione geografica e altre caratteristiche rilevanti in contesti nazionali.**

Cooperazione Internazionale (art. 32)

1. Il Comitato è preoccupato per la carenza di integrazione dei diritti riguardanti la disabilità come definiti dalla Convenzione nell'implementazione nazionale e del monitoraggio dell'Agenda 2030.
2. **Il Comitato raccomanda che i diritti riguardanti la disabilità, come definiti nella convenzione, siano inclusi nelle azioni legate all'implementazione e al monitoraggio dell'agenda 2030 e degli obiettivi dello sviluppo sostenibile e che questi processi siano attuati in stretta cooperazione e con il coinvolgimento delle organizzazioni delle persone con disabilità** **.**

 Applicazione a livello nazionale e monitoraggio (art.33)

1. Il Comitato è preoccupato per l'assenza di un meccanismo di monitoraggio indipendente e inclusivo in linea con l’articolo 33.2 della Convenzione.
2. **Il Comitato raccomanda l’immediata istituzione e attivazione di un meccanismo di monitoraggio indipendente, in conformità con i Principi di Parigi, di finanziarne adeguatamente il funzionamento e di assicurare il pieno coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità nel suo lavoro.**

 IV. Azioni supplementari

 Cooperazione ed assistenza tecnica

1. Ai sensi dell’articolo 37 della Convenzione, il Comitato può fornire allo Stato parte assistenza tecnica su qualsiasi quesito rivolto agli esperti attraverso la segreteria. Lo Stato parte può anche richiedere l’assistenza tecnica da parte delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite aventi sede nello stato o nella regione.

Azioni supplementari e diffusione

1. Il Comitato chiede allo Stato parte di presentare **entro 12 mesi**, in conformità con l’articolo 35 (2) della Convenzione, informazioni scritte sulle misure adottate per attuare le raccomandazioni del Comitato di cui sopra ai paragrafi 10 e 82, riguardanti rispettivamente l’adozione di una definizione di accomodamento ragionevole e l’attuazione di un meccanismo di monitoraggio indipendente.
2. Il Comitato chiede allo Stato parte di attuare le raccomandazioni contenute nelle presenti osservazioni conclusive. Raccomanda allo Stato parte di trasmettere dette osservazioni conclusive per la presa d'atto e le azioni conseguenti ai membri del Governo e del Parlamento, ai funzionari dei ministeri competenti, alle autorità locali ed ai componenti di importanti categorie professionali nel campo dell'istruzione, medico e legale, così come ai mezzi d'informazione, utilizzando moderne strategie di comunicazione sociale.
3. Il Comitato incoraggia fortemente lo Stato parte a coinvolgere le organizzazioni della società civile, in particolare le organizzazioni di persone con disabilità, nella preparazione del suo rapporto periodico.
4. Il Comitato chiede alla Stato parte di dare ampia diffusione alle presenti osservazioni conclusive tra le organizzazioni non governative e le organizzazioni di persone con disabilità, nonché tra le persone con disabilità stesse ed i membri delle loro famiglie, nelle lingue nazionali e delle minoranze, nella lingua dei segni e nei formati accessibili e di renderle disponibili sul sito del governo nella sezione diritti umani.

Prossimo rapporto periodico

1. Il Comitato chiede allo Stato parte di presentare congiuntamente **il secondo, il terzo ed il quarto rapporto entro l'11 maggio 2023** e di includere in essi le informazioni sull’attuazione delle raccomandazioni contenute nelle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato chiede inoltre allo Stato parte di prendere in considerazione di presentare i succitati rapporti utilizzando la procedura di presentazione semplificata del comitato, secondo la quale il comitato prepara un elenco di quesiti almeno un anno prima della data di scadenza della presentazione del rapporto da parte dello Stato parte. Le risposte dello Stato parte a tale lista costituiscono il suo rapporto.

------------------------------